

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“SISTEMI BIOTECNOLOGICI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”
(CLASSE LM-8)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 3
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 –Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Sistemi Biotecnologici per lo Sviluppo Sostenibile (LM-8), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Biotecnologici per lo Sviluppo Sostenibile, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.university.it, nonché sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <http://www.unimore.it>.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.

2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:

- possesso di una laurea di 1° livello appartenente a una delle seguenti classi:

ex D.M. 270/04:

Classe L-2 Biotecnologie

Classe L-13 Scienze Biologiche

Classe L-27 Scienze e

Tecnologie Chimiche

Classe L-29 Scienze e

Tecnologie farmaceutiche

LM-13 Farmacia e Farmacia

Industriale ex D.M. 509/99:

Classe 1 Biotecnologie

Classe 12 Scienze Biologiche

Classe 21 Scienze e Tecnologie Chimiche

Classe 24 Scienze e Tecnologie

Farmaceutiche

Classe 14/S Farmacia e Farmacia

Industriale

oppure

- possesso di altra laurea fatto salvo il conseguimento di almeno 40 CFU in almeno 6 dei seguenti SSD:

CHIM/01-12, BIO/10-15, BIO/18-19, FIS/01-08, MAT/01-09 e AGR/16

Non è ammessa l'iscrizione con debiti formativi.

Costituisce requisito d'ammissione anche la conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, che sarà verificata contestualmente all'adeguata preparazione personale. Il possesso dei requisiti curriculari è verificato dal presidente del CCdS e due docenti del CdS. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale, accertata dalla Commissione di valutazione delle conoscenze in ingresso, nominata dal Consiglio di Dipartimento. Per gli studenti in possesso di titolo di laurea di 1° livello appartenente alle classi specificate nel comma 2 del presente articolo con valutazione finale uguale o superiore a 80/110, si ritiene già acquisita una adeguata preparazione. Per gli studenti in possesso di titolo di laurea di 1° livello appartenente alle classi specificate nel comma 2 del presente articolo con valutazione inferiore a 80/110, o in possesso di altra laurea la preparazione iniziale viene accertata attraverso test di verifica in lingua italiana delle conoscenze in matematica, chimica, biochimica, fisica, biologia molecolare e cellulare e microbiologia. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica (sia per quanto riguarda il numero di quesiti che le specifiche materie oggetto di verifica e le modalità di valutazione) sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS e nell'apposito bando di ammissione al CdS. La Commissione fissa annualmente un calendario di prove per lo svolgimento dei test di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, che è dettagliato nel bando di ammissione pubblicizzato sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS. In caso di esito negativo, sarà possibile per il candidato ripetere la prova in qualsiasi delle date successive. La validità della prova è limitata all'anno solare in cui è sostenuta.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale <http://www.university.it>, nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale <http://www.university.it>, nonché sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.
Con le stesse modalità, prima dell'inizio dell'anno accademico, sono resi noti, per ciascun insegnamento o modulo, i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.
I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale <http://www.university.it>, nonché sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina "Didattica".
3. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 17 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici su semestri.

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano motivata domanda. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o un'idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto, necessari per il conseguimento del titolo, non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera e/o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati dal docente responsabile dell'attività formativa prima dell'inizio di ogni anno accademico nella scheda dell'insegnamento disponibile sul sistema di gestione informatizzato di Ateneo esse3 (<https://www.esse3.unimore.it/Home.do>).
Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Non sono previsti accertamenti in itinere che concorrano alla definizione del voto finale dell'esame.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, questa è valutata durante il test di verifica delle competenze relative all'ascolto e alla comprensione di un testo in lingua inglese.

Le competenze acquisite (indicate nella scheda descrittiva di ciascun insegnamento al sito www.esse3.unimore.it) saranno verificate tramite esami la cui modalità sono anch'esse definite nelle schede dell'insegnamento.

I risultati degli stages/tirocini saranno verificati attraverso i questionari compilati dallo studente e dal tutor aziendale e analizzati e valutati dal Presidente del CdS.

I risultati dei periodi di studio all'estero sono verificati dal CCdS o, su sua delega, dal Presidente del CdS e riconosciuti se coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre le cui date sono rese note attraverso il sito www.esse3.unimore.it con congruo anticipo. Tale possibilità può essere estesa anche: i) a studenti che hanno completato le attività didattiche del II anno, ma non sono ancora formalmente fuori corso; ii) a studenti con disabilità o peculiari problematiche purché segnalati dai Servizi Disabilità-DSA.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.

2. Lo studente è iscritto come fuori corso secondo quanto definito del Regolamento Didattico d'Ateneo.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto secondo quanto definito del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio della medesima classe è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute, presentando l'apposita domanda entro il termine del 31 dicembre.

Il trasferimento da Corsi di Studio appartenenti a classe diversa da quella di appartenenza del CdS prevede sia la verifica dei requisiti curriculari sia la verifica delle conoscenze effettivamente possedute (incluse le competenze linguistiche), come descritto nell'Art. 2, comma 2 e 3 del presente regolamento.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 60%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) possono essere riconosciuti CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare se i contenuti risulteranno coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea. Eventuali riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno

adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo, il voto finale risulterà dalla media pesata delle due parti.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti devono presentare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, se coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di riferimento.

3. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è chiaramente esplicitato sul sito web del CdS.

4. Il Presidente del CdS valuta le attività formative autonomamente scelte dallo studente verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro e non oltre il 31 luglio. Sia per i piani di studio individuali sia per le attività formative scelte dallo studente, nel caso in cui la proposta non sia ritenuta approvabile, lo studente ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base delle proprie scelte in un colloquio i cui esiti verranno inseriti nel verbale dei successivi CCdS.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi di laurea riguardante lo svolgimento di un consistente lavoro di ricerca sperimentale presso laboratori dell'Università di Modena e Reggio Emilia o presso altri laboratori pubblici e privati qualificati, italiani o stranieri, sotto la guida di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente. La presentazione della tesi di laurea è svolta davanti ad una commissione di docenti nominata dal Consiglio di Dipartimento. L'elaborato, su richiesta dello studente e d'intesa con il docente relatore, potrà essere redatto e discusso in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente, ricercatore o cultore della materia dell'Università di Modena e Reggio Emilia), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla attività dello studente alla Commissione di Laurea. La scelta del progetto di tesi e del relativo relatore può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore vengono notificati in CCdS dopo specifica comunicazione inviata dagli studenti interessati al Presidente del CdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da 7 membri, scelti tra i docenti, ricercatori e cultori della materia afferenti all'Università di Modena e Reggio Emilia.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva tengono conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.

Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimali;
- b) del punteggio attribuito al tempo impiegato per il conseguimento della laurea (distinguendo studenti in corso e fuori corso);
- c) del punteggio attribuito alle lodi;
- d) del punteggio attribuito per i periodi di studio all'estero autorizzati dal CCdS;
- e) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimali, conseguito nella prova finale;
- f) un punto bonus attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

I dettagli operativi relativi alla valutazione della prova finale sono approvati dal CCdS e pubblicizzati sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato tutte quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente almeno una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui è valutata la qualità dei progetti del Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dsv.unimore.it.
 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
- Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.